



Civile Ord. Sez. 6 Num. 3799 Anno 2022

Presidente **CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA**
SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Data pubblicazione: 07/02/2022

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. LORENZO ORILIA

- Presidente -

LIQUIDAZIONE CTU

Dott. GIUSEPPE GRASSO

- Consigliere -

Dott. LUIGI ABETE

- Consigliere -

Ud. 18/11/2021 - C

Dott. ROSSANA GIANNACCARI

- Rel. Consigliere

R.G.N. 6618/2021

Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO

- Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 6618-2021 proposto da:

[REDACTED]

- ricorrente -

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

- intimato -

avverso l'ordinanza n. 208/2020 del TRIBUNALE di CATANZARO,
depositata il 04/01/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA
GIANNACCARI.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Firmato Da: ORILIA LORENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 519da8ba57304aa6943da8f9ea3229a3 - Firmato Da: VALIA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66bf9cd43a6925ca2d07459038f4bbe9



Rilevato che:

- il Tribunale di Catanzaro, decidendo sull'opposizione ex art.170 DPR 115/2002 proposta dalla ditta "Castiello s.r.l." avverso la liquidazione del compenso per l'attività di custodia adottato dal Pubblico Ministero, accolse il ricorso in quanto il provvedimento impugnato era privo di motivazione ed il compenso era irrisorio;
- il giudice dell'opposizione, con ordinanza del 4.1.2021, annullò il decreto senza provvedere alla determinazione del compenso, rimettendo gli atti al Pubblico Ministero;
- per la cassazione della citata ordinanza ha proposto ricorso la ditta "Castiello s.r.l." sulla base di due motivi;
- non ha svolto attività difensiva il Ministero della Giustizia;
- il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso;
- in prossimità dell'udienza, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa;

Ritenuto che:

- con il primo motivo di ricorso, la ditta "Castiello s.r.l." deduce la violazione dell'art.115 del D.Lgs 150/2011 e dell'art.170 del DPR 115/2002 per non avere il giudice dell'opposizione liquidato i compensi al custode pur avendo accolto il ricorso per opposizione;
- il motivo è fondato.
- giova fare richiamo ai principi espressi da questa Corte, sebbene in relazione al procedimento di opposizione di cui alla legge n. 319 del 1980, ma senza che la modifica di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, possa ritenersi averne mutato la natura giuridica, a mente dei quali (cfr. Cass. n. 5112/2000) il ricorso, ai sensi della L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 11, comma 5, avverso la liquidazione del compenso ai periti e consulenti tecnici, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento



contenzioso, nel quale il giudice adito, anche alla stregua delle regole di cui al richiamato della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 29, sugli onorari di avvocato e procuratore, ha il potere - dovere di verificare la correttezza di detta liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza (Cassazione civile sez. II, 19/02/2021, n.4522; Cassazione civile sez. VI, 22/01/2018, n.1470. Cass. n. 2576/1989).

- ne discende che la valutazione del giudice del procedimento di opposizione non è limitata alla verifica della correttezza formale del decreto opposto, ma investe anche la correttezza sostanziale della liquidazione, ben potendo quindi supplire alle eventuali carenze motivazionali del decreto di liquidazione, e senza che ciò determini l'illegittimità della decisione che in tale sede ponga rimedio con le proprie motivazioni alle carenti indicazioni del primo giudice.
- trattasi quindi di un procedimento a carattere interamente devolutivo che impone quindi un'integrale rivisitazione della liquidazione, con la necessità di una nuova valutazione, sebbene con il menzionato limite della non eccedenza della decisione rispetto a quanto richiesto dall'ausiliario, non essendo dato quindi addivenire alla mera declaratoria di invalidità del provvedimento per carenza della motivazione, ma dovendo il giudice dell'opposizione invece autonomamente motivare, ancorchè *per relationem* con rinvio a quanto esposto nel decreto (laddove invece il decreto sia munito di adeguata motivazione), sul perchè la liquidazione debba essere compiuta in un certo importo;
- il motivo va pertanto accolto, mentre deve, invece, essere disattesa la richiesta della ricorrente, contenuta nella memoria illustrativa, di liquidazione del compenso da parte di questa Corte,



trattandosi di attività che richiede l'accertamento **in fatto** dell'attività espletata dal custodia, estranea al giudizio di legittimità

- l'ordinanza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione;
- resta logicamente assorbito il secondo motivo di ricorso relativo alla disposta compensazione delle spese;

P.Q.M.

accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso, cassa l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Catanzaro in persona di altro Magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile- 2 della Corte Suprema di cassazione, in data 18 novembre 2011.

Il Presidente
Lorenzo Orilia

